



A tutti i clienti  
in indirizzo.



## CIRCOLARE SETTEMBRE 2022

### DECRETO LEGGE AIUTI - BIS (il Senato ha dato il via libera definitivo)

Sulla G.U. n. 185/2022 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2022 n. 115 - ora diventato legge - che prevede una serie di misure volte a sostenere non solo le imprese, duramente colpite dalla crisi economica ed energetica degli ultimi mesi, ma anche i lavoratori.

La prima delle suddette misure riguarda l'innalzamento del limite di esenzione previsto dal TUIR per i fringe benefit.

Entrando più nel dettaglio la disposizione contenuta nell'art. 12 del DL 115/2022 stabilisce per l'anno 2022 l'incremento da 258,23 euro a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati.

I fringe benefits, in linea generale, costituiscono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria e, di norma, non concorrono a formare il reddito tassato in capo al dipendente, essendo esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo, se si configurano come beni o servizi di importo complessivamente non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Per la valorizzazione dei benefits, al bene o servizio concesso viene attribuito un valore determinato in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.



Si evidenzia che, il decreto in commento, diversamente da quanto previsto per le precedenti due annualità (periodi d'imposta 2020 e 2021, per le quali era stato previsto il raddoppio della soglia a 516,46 euro), oltre a prevedere l'incremento della soglia di esenzione a 600 euro, introduce una **novità in merito all'aspetto oggettivo** della norma, prevedendo la possibilità di includere tra i cosiddetti fringe benefits anche le **somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**. In merito a quest'ultimo aspetto, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene che dovrebbe essere possibile, come indicato in passato dall'amministrazione stessa per casistiche di rimborso legate al welfare aziendale, riconoscere l'esenzione fiscale *"sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l'intero costo"*. Per il 2022, pertanto, il datore di lavoro potrà erogare ai dipendenti beni, servizi e/o rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, che non concorreranno alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualora l'ammontare degli stessi non sia superiore a 600 euro. Al superamento di tale soglia, salvo nuove interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, queste liberalità concorrono integralmente alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non soltanto per la quota eccedente (il limite deve essere considerato tenendo conto di tutti i fringe benefits, ossia sia quelli determinati in base al "valore normale", sia quelli determinati con metodi convenzionali, quali, ad esempio, auto concesse in uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, fabbricati concessi in uso a dipendenti, eccetera).

Si rileva, inoltre, che il decreto in esame non richiede (almeno esplicitamente) la condizione che la liberalità (beni/servizi/rimborso utenze) sia erogata alla generalità o categorie di dipendenti, quindi, dovrebbe essere possibile riconoscere questi benefici anche al singolo lavoratore come trattamento *"ad personam"*.

La lettura della nuova disposizione, rispetto alle previgenti modifiche, fa sorgere però alcuni dubbi operativi. In primo luogo sembrerebbe rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Pertanto coloro che sono titolari di un reddito assimilato (es: Cococo) dovrebbero essere esclusi. Nei loro confronti continua ad applicarsi il limite di 258,23 euro. A tal riguardo si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.



## BONUS CARBURANTE (AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 27/2022)

L'art 2 del D.L. 21/2022, ai fini del contenimento degli impatti economici dovuti all'aumento del prezzo dei carburanti, prevede che, solamente per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di €. 200,00 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

Rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche i soggetti con non svolgono un'attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

I buoni carburante sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione, come benzina, gasolio, GPL, metano e per la ricarica di veicoli elettrici.

L'erogazione può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Non sono previsti limiti reddituali per il lavoratore dipendente ai fini dell'ammissione al beneficio.

La retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore, e quindi a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.



Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il buono carburante rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto a quella generale delle "erogazioni liberali in natura".

## CUNEO FISCALE

L'art. 20 del DL 115/2022 integra, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura di esenzione per i rapporti di lavoro dipendente già adottata dall'art.1, c.121, della Legge di bilancio 2022.

In particolare la legge n. 234/2021 aveva previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, pari a 0,8 per cento.

Il Decreto Aiuti-bis aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Per fruire dell'esonero (non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico) è necessario che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

## RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

L'art. 21 del DL 115/2022 dispone l'anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2021 risultato a consuntivo pari all'1,9% in luogo di 1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,2 punti percentuali per l'intero anno 2022 vengano riconosciuti nell'anno 2022 anziché a gennaio 2023. Nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, si prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, di due punti percentuali. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.



## INPS - EROGAZIONE DEL BONUS PSICOLOGO

Con la circ. 19.7.2022 n. 83, l'INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione del c.d. "bonus psicologo 2022" introdotto dall'art. 1-*quater* co. 3 del DL 228/2021 e attuato con DM 31.5.2022.

Possono accedere al *bonus* le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Tali soggetti destinatari, al momento della presentazione della domanda, devono essere residenti in Italia e disporre di un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

L'importo massimo del *bonus* varia in funzione dell'ISEE:

- 600 euro, in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
- 400 euro, se l'ISEE è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
- 200 euro, se l'ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno stilate le graduatorie e il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del *bonus* e delle sessioni di psicoterapia.

## DICHIARAZIONE MODELLO 770/2022

### Soggetti obbligati

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2022 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai



sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n.600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

I dati del mod. 770/2022 si suddividono in base alla tipologia di reddito su cui sono state operate le ritenute in particolare:

- "Dipendente" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- "Autonomo" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- "Capitale" qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- "Locazioni brevi" qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- "Altre ritenute" qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

### Modalità invio

E' facoltà dei sostituti d'imposta inviare autonomamente tutto o parte del mod. 770 e/o di avvalersi di un intermediario per l'invio della parte non compilata dal sostituto di imposta. In ogni caso è data facoltà di suddividere i dati del Mod. 770 in massimo 3 flussi separati inviabili da 3 soggetti diversi purchè ciascun flusso riporti i dati degli altri soggetti che hanno preso in carico la spedizione ed i quadri compilati. Nel caso di invio separato del modello, il flusso "altre ritenute" va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: "dipendente", "autonomo" e "capitale" mentre il





flusso "locazioni brevi" va necessariamente inviato unito al flusso "autonomi" o se mancante quest'ultimo inviato autonomamente.

L'invio separato potrà essere effettuato purché non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti i diversi redditi.

### Termine invio

**La trasmissione telematica del mod. 770/2022 deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2022.**

### Novità 2022

Il mod.770/2022 continua a recepire le modifiche normative introdotte nel corso del 2020 e del 2021 a fronte dell'emergenza pandemica Covid-19, in particolare sono stati aggiornati i codici da indicare nei quadri ST/SV volti a segnalare i versamenti effettuati nel 2021 di ritenute relative al 2020 inizialmente non operate e/o non versate in ragione delle sospensioni introdotte nel corso del 2020 oltre che i versamenti sospesi nel 2021.

### Documentazione necessaria

- copia leggibile della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti (mod. F24) riferiti al 2021 incluso l'eventuale mod. F24 contenente il tributo 1713 versato entro il 16.02.2022 a debito o a credito e/o i tributi 1655, 1701 e/o 6781-6782 nonché tutti gli altri tributi a credito gestiti entro l'invio della dichiarazione;
- in caso di versamenti in ritardo regolarizzati con ravvedimento operoso, specifica dell'ammontare della quota capitale e degli interessi - si ricorda che il ravvedimento è consentito fino al 28.10.2022;
- in caso di invio di dichiarazione integrativa con cui modificato il credito anno precedente copia della medesima;
- evidenza dei crediti emergenti dal mod. 770/2021 utilizzati - entro l'invio della dichiarazione - in compensazione di tributi non collegati all'elaborazione paghe;



- segnalazione di eventuali modifiche allo stato della società (normale attività/liquidazione/estinta), alla situazione della Società (normale periodo di imposta/inizio procedure, liq./fall. etc), ai dati del legale rappresentante in essere al momento della redazione ed invio del mod. 770/2022;
- Ove il sostituto si sia avvalso delle sospensioni per Covid-19 e non l'abbia precedentemente comunicato alla scrivente, indicazione della causale della sospensione per singolo versamento individuandola tra quelle in calce alla presente circolare e dell'ammontare versato nel corso del 2021 per singolo tributo con evidenza separata dell'importo ancora sospeso al 01.01.2022 (a tal fine si precisa che la rata versata il 16.01.2022 risulterà ancora sospesa nel modello 770/2022 e dovrà esserne indicato il versamento nel 770/2023).  
Tutti gli importi dovranno essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Si prega di porre attenzione, infine, alla compilazione del dato "soggetto" Incaricato alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale" in quanto, ove nominato, la sua indicazione è obbligatoria e necessaria per non incorrere in sanzioni per "errata dichiarazione" e contestazioni dell'incaricato al controllo contabile medesimo.

#### Gestione Avvisi di irregolarità

Secondo quanto in vigore dalla dichiarazione mod. 770/2009, gli intermediari, se incaricati esplicitamente dal contribuente, possono fornire il servizio di ricezione degli "Avvisi telematici di irregolarità"; tale servizio consente all'intermediario di ricevere in via telematica le eventuali segnalazioni di irregolarità ed al contribuente di usufruire del termine di 90 giorni dalla trasmissione della segnalazione all'intermediario, per regolarizzare le anomalie.

In caso contrario, il contribuente riceverà direttamente al domicilio fiscale conosciuto o indicato, la segnalazione a mezzo posta ed avrà 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare le anomalie.





Resta inteso che la ricezione delle segnalazioni di anomalie attraverso l'intermediario, non "solleva" il contribuente dalle responsabilità per le irregolarità presenti nel modello 770, che dovranno essere definite fornendo, in accordo col professionista/intermediario, le opportune spiegazioni all'Agenzia delle Entrate o pagando il dovuto.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare

## LO STUDIO

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

